

ACCORDO CONCERNENTE LA GARANZIA DELLA QUALITÀ

tra

H+ Gli Ospedali Svizzeri (H+)
l'Associazione svizzera delle
neuropsicologhe e dei neuropsicologi (ASNP)

(detti in seguito fornitori di prestazioni)

e

l'Assicurazione invalidità (AI),
rappresentata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),

gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM)

(detti in seguito assicuratori)

1. Basi

Il presente accordo si fonda sugli articoli 48 e 54 LAINF, sull'articolo 25 LAM, sull'articolo 26^{bis} LAI e sull'articolo 4 della Convenzione tariffaria del 31 dicembre 2003 disciplinante la rimunerazione delle prestazioni neuropsicologiche ambulatorie.

2. Obbligo

I fornitori di prestazioni che fatturano secondo la Convenzione tariffaria sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente accordo. L'obbligo inizia con l'adesione alla Convenzione tariffaria e prende fine con il ritiro o l'esclusione dalla convenzione.

3. Condizioni d'ammissione

Valgono le disposizioni della Convenzione tariffaria del 31 dicembre 2003 e delle sue parti integranti.

4. Premesse concernenti il personale e l'amministrazione

- 4.1 Le condizioni d'ammissione secondo l'articolo 2 della Convenzione tariffaria non valgono solo per i fornitori di prestazioni delle parti contraenti, ma anche per i non membri.
- 4.2 I fornitori di prestazioni si impegnano a rispettare le formalità di prescrizione e rimunerazione secondo l'articolo 5 della Convenzione tariffaria nonché le disposizioni d'esecuzione.

5. Aggiornamento

- 5.1 La durata dell'aggiornamento continuo deve essere almeno di 40 ore per anno civile.
- 5.2 L'aggiornamento deve essere in relazione diretta con l'esercizio della professione.
- 5.3 La prova che l'aggiornamento ha avuto luogo deve essere fornita secondo il principio dell'autodichiarazione. I fornitori di prestazioni devono essere in grado di provare e documentare i giorni e le

ore di formazione. Sono considerati prove le conferme di partecipazione, i certificati e i mezzi di prova analoghi allestiti a nome del partecipante.

- 5.4 La prova dell'aggiornamento continuo di 40 ore in media per anno civile deve essere fornita sull'arco degli ultimi tre anni. In casi particolari di interruzioni di lunga durata del lavoro, come gravidanza, maternità o servizio militare, questo termine può essere prolungato di un anno.
- 5.5 Se un fornitore di prestazioni investe in un anno più di 40 ore per l'aggiornamento continuo, i giorni prestati in più possono essere conteggiati per l'anno successivo.
- 5.6 In caso di adesione alla Convenzione tariffaria nel corso di un anno civile, le ore necessarie sono calcolate pro rata temporis.

6. Qualità dei processi e dei risultati

- 6.1 La qualità dei processi comprende l'insieme delle operazioni amministrative stabilite nella Convenzione tariffaria e nelle sue parti integranti. Essa comprende però anche il procedimento di lavoro come il fornitore di prestazioni lo organizza sulla scorta della prescrizione medica.
- 6.2 La qualità del risultato contiene la valutazione di una prestazione lavorativa secondo i criteri dell'economicità e dell'adeguatezza. Essa deve parimenti prendere in considerazione il punto di vista del paziente.
- 6.3 La documentazione relativa ai pazienti può essere consultata in ogni momento a richiesta dell'assicuratore, tenendo conto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

7. Sorveglianza / controllo / sanzioni

- 7.1 La Commissione paritetica di fiducia (CPF) sorveglia il rispetto del presente accordo.
- 7.2 I fornitori di prestazioni che fatturano a carico degli assicuratori sono controllati ogni anno per mezzo di un meccanismo di selezione. Questo compito è affidato alla CPF.
- 7.3 In caso di infrazione a presente accordo, la CPF può prospettare le seguenti sanzioni:
 - avvertimento
 - riduzioni della rimunerazione
 - esclusione temporanea
 - esclusione definitiva
 - altre sanzioni

8. Entrata in vigore e disdetta

- 8.1 Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2004.
- 8.2 La procedura di disdetta è retta dall'articolo 8 della Convenzione tariffaria del 31 dicembre 2003.
- 8.3 Con l'entrata in vigore di un'eventuale convenzione quadro sulla qualità tra H+ e gli assicuratori, il presente accordo concernente la garanzia della qualità decade nella misura in cui detta convenzione quadro assicura parimenti la garanzia della qualità delle prestazioni neuropsicologiche ambulatorie.

Berna, Lucerna e Zurigo, 31 dicembre 2003

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Il presidente

La direttrice

P. Saladin

U. Grob

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Divisione assicurazione invalidità

La vicedirettrice

B. Breitenmoser

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Il direttore ad interim

K. Stampfli

Associazione svizzera delle

neuropsicologhe e dei neuropsicologi

Il presidente

Commissione assicurazione

G. Steiger

A. Gonser

Commissione delle tariffe mediche LAINF

Il presidente

W. Morger